

PDF Eraser Free



R.G.5877-1\2024

TRIBUNALE DI MILANO  
Sezione Protezione Internazionale

Riunito in camera di consiglio il 19.6.2024 e composto dai giudici

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| dr.ssa Elisabetta Meyer | Presidente |
| dr. Olindo Canali       | Giudice    |
| dr.ssa Emanuela Rossi   | Giudice    |

Ha emesso il seguente

DECRETO

Ex art. 35 *bis* comma IV decreto legislativo n.25/2008 (e successive modifiche) sull'istanza di sospensione degli effetti del provvedimento emesso dalla Commissione territoriale di Milano che dichiarava manifestamente infondata la domanda di protezione internazionale presentata

(C.F. ) nato i a Dabou (COSTA  
D'AVORIO)  
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Daniela Sacchi del Foro di Lecco

sentito il relatore;

OSSERVA

quanto segue.

Con istanza cautelare depositata in data 14.2.2024 il sig. ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento emesso in data 13.7.2023 - notificato in data 2.2.2024 - con la quale la Commissione Territoriale di Milano respingeva la di lui domanda di protezione internazionale 'per manifesta infondatezza'

Il 3 comma dell'art. 35 bis D.lvo 25\2008 [lettera c)] segnala come la proposizione del ricorso sospenda l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato tranne nel caso in cui il ricorso venga proposto avverso un provvedimento per manifesta infondatezza di cui ex art. 32 , comma 1 lettera b bis )

L'articolo 28 bis, secondo comma lettera d) prevede che la domanda di protezione internazionale 'manifestamente infondata' ex art. 28 ter [nella specie sub lettera a)] sia decisa 'con procedura accelerata'

La procedura accelerata dice ( nella ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 28 bis) di come la Questura debba provvedere '...senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria



## PDF Eraser Free

alla Commissione territoriale che **entro sette giorni** dalla data di ricezione della documentazione provvede all'audizione **e decide entro di successivi due giorni .....**'

L'adozione della procedura accelerata si riflette in una compressione dei termini per la proposizione del ricorso ( dimidiati ex art. 35 bis secondo comma ultimo periodo D.Lvo 25\2008 ) nonché sulla sospensione automatica del provvedimento impugnato.

La mancata adozione dei tempi della procedura accelerata, nei casi tassativamente previsti, consegue la neutralizzazione del diverso regime e dei diversi effetti del ricorso avverso provvedimenti negativi.

Un recente arresto della Sezioni Unite conferma l'assunto :

*'(...) Deve essere quindi ritenuto che, al fine di poter ritenere derogato il principio generale di sospensione del provvedimento della Commissione, principio, ricordiamolo, posto a presidio della effettività delle tutele riconosciute per la protezione internazionale, deve essere stata svolta e rigorosamente osservata la procedura accelerata, con i termini suoi propri nei casi, espressamente previsti, **di manifesta infondatezza (o inammissibilità)**. Qualora la procedura non venga osservata (anche se originariamente adottata) e dunque la ragione da valutare non sia così "manifesta", occorrendo accertamenti o comunque tempi di maggior durata, **il procedimento assumerà la veste ordinaria con il ripristino di tutti gli effetti, compresa la sospensione del provvedimento della Commissione territoriale** ( Cass. SSUU 13777\2023 30.1\29.4.2024)*

Nel caso di specie, formalizzata la domanda in data 29.6.2023 ( doc. 4 arte ricorrente), e sentito il ricorrente in data 4.7.2023 , la decisione è intervenuta in data **13.7.2023** cioè a dire a oltre quindici giorni dalla sua presentazione . Ne consegue che il ricorso del sig.

avverso la decisione con cui la Commissione territoriale di Milano ha dichiarato inammissibile la domanda rientrata di protezione internazionale segua il canone ordinario e ne dispieghi gli ordinari effetti : impugnazione nei trenta giorni ed automatica sospensione della efficacia esecutiva del provvedimento impugnato

L'istanza di sospensione va per tanto esplicitamente accolta.

P.Q.M.

Il Tribunale

ACCOGLIE

**La domanda di sospensione** della efficacia esecutiva del provvedimento emesso in data 13.7.2023 dalla Commissione Territoriale di Milano.

... (C.F. ... nato il ... a Dabou (COSTA  
**D'AVORIO)**

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19.6.2024

Il Presidente  
Dr.ssa Elisabetta Meyer



# PDF Eraser Free

